

Adempimenti legati all'obbligo di fatturazione elettronica

A.I.F.I.

WEBINAR

Milano 22.1.2019





La fatturazione elettronica – riferimenti normativi e aspetti operativi



Soggetti obbligati ed esonerati



Fatturazione elettronica – operazioni escluse



Definizione e contenuto della fattura elettronica



Lo SDI e la trasmissione della fattura elettronica



Codice Destinatario e altre modalità di trasmissione allo SDI



Fattura elettronica B2C

Fattura elettronica e operazioni con l'estero

Sanzioni e deroghe per il periodo transitorio

Il Decreto fiscale e le modifiche al DPR 633/72

Il QR code

L'imposta di bollo

Risposte a quesiti





Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (stabili organizzazioni), possono essere solo fatture elettroniche



L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla L. 27.12.2017 n. 205 (Legge Finanziaria 2018) vale sia:

per le operazioni effettuate tra due operatori Iva
(operazioni B2B, cioè Business to Business)

sia nel caso di operazioni verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)



Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Con il DL 28.6.2018 n. 79 tale adempimento è stato rinviato all'1.1.2019 con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

Il DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019"), convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, ha apportato significative modifiche all'adempimento, introducendo alcune importanti semplificazioni.



ATTENZIONE

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati.

Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013



L'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva che dovessero essere soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti "*residenti, stabiliti o identificati*" nel territorio dello Stato.

L'art. 15 co. 1 del DL 119/2018, in aderenza con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione di esecuzione UE 2018/593, derogando all'applicazione degli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, ha modificato l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, il quale prevede, nella sua nuova formulazione, che l'obbligo di adozione della fattura elettronica riguardi i soli soggetti "residenti o stabiliti" nel territorio dello Stato.



PERTANTO

- I soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia per effetto delle modifiche apportate dal DL 119/18 **NON** sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica



OPERAZIONI CON L'ESTERO

Restano escluse dall'obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia soggetti

- non residenti,
- non stabili
- identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia.

Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità dei casi

saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (ESTEROMETRO), introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017)



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – SOGGETTI ESONERATI



i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;



I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;



le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 con ricavi da attività commerciali inferiori a 65.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente;



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – SOGGETTI ESONERATI



i produttori agricoli “esonerati” di cui all’art. 34 del DPR 633/72.



Per il periodo d’imposta 2019 sono esonerati i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati a detto Sistema.





- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali (ASL);
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- i policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integra-tiva;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- le c.d. "parafarmacie";
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN).





Il file della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati



recapitato dal SdI al soggetto ricevente



In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa



Elementi obbligatori ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72

data di emissione del documento

numero progressivo del documento

dati del cedente o prestatore

dati del cessionario o committente

natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione



Elementi obbligatori ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 ...segue

corrispettivo e altri dati necessari alla determinazione della base imponibile

aliquota IVA

ammontare imponibile

ammontare dell'imposta

le specifiche indicazioni previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi

eventuale indicazione che la fattura è emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore.



Dati obbligatori per la trasmissione sul Sistema di Interscambio

tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, auto fattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito)

il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell'editoria, IVA per cassa, ecc.)

l'eventuale applicazione della ritenuta, dell'imposta di bollo e della cassa previdenziale

i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita

la natura dell'operazione ove l'imposta non sia indicata in fattura
(operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.)



Dati obbligatori per la trasmissione sul Sistema di Interscambiosegue

l'identificativo fiscale del soggetto trasmittente

il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l'invio al Sistema di Inter-scambio



Dati facoltativi per la trasmissione sul Sistema di Interscambio

i dati relativi all'ordine di acquisto

i dati relativi al trasporto dei beni

i dati per il pagamento



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

IL SISTEMA DI INTERSCAM BIO (SDI)

è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali

ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva

nonché l'indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;



IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

In caso di esito positivo dei
controlli precedenti

- consegna la fattura al destinatario
- Invia una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura con la data e l'ora di consegna del documento.





In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee



oltre all'indirizzo telematico dove il Cliente vuole che venga consegnata la fattura



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

L'INDIRIZZO TELEMATICO
PER LA RICEZIONE DELLE
FATTURE:

- L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Il Codice destinatario (composto da 7 caratteri alfanumerici)

Come si comunica l'indirizzo telematico ???



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

Come si
comunica
l'indirizzo
telematico ???



Mediante accesso al sito internet dell'Agenzia delle Entrate
nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”
utilizzando l'apposito servizio online denominato “Registrazione
della modalità di ricezione delle fatture elettroniche”

Mediante conferimento di delega ad un intermediario che
mediante canale Entratel che può accedere all'apposita sezione
dell'area nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”



Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, **il campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.**

Il SdI, di conseguenza, mette a disposizione:

- la fattura elettronica sul sito *web* dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al soggetto ricevente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore

In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l’obbligo, per il cedente o prestatore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica della fattura, anche se quest’ultimo può rinunciarvi.

Contestualmente, il cedente o prestatore comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell’area riservata.



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti o identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia, ancorché non soggette all'obbligo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **possono essere inviate al SdI. In tal caso, il campo "codice destinatario" della fattura viene valorizzato con il codice "XXXXXXX".**

I dati delle fatture così "trasformate" si intenderanno già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di bilancio 2018. **NO OBBLIGO ESTEROMETRO ATTIVE**

Non è ammessa, invece, la trasmissione al SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate fornite in occasione del Videoforum del 24.5.2018). **SI ESTEROMETRO PASSIVE**



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

Chi può
trasmettere la
fattura allo SDI?



il soggetto obbligato a emetterla ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72

un intermediario che agisce per conto del soggetto obbligato all'emissione e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall'art. 3 del DPR 322/98.



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

Quali sono le modalità di trasmissione allo SDI?



mediante i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate




mediante Posta Elettronica Certificata



mediante specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio predisposti principalmente da intermediari specializzati in sistemi di gestione IT e software house, banche, assicurazioni, forze armate.



L'attivazione di questi ultimi canali risulta più onerosa rispetto all'attivazione degli altri strumenti menzionati e implica un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio per impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sistema di Interscambio



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : TRASMISSIONE

Quali sono i termini di trasmissione allo SDI?



la fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione, determinato a norma dell'art. 6 del DPR 633/72, ossia in corrispondenza della consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del corrispettivo (fatte salve le ipotesi di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72) – art. 21 del DPR 633/72

se la fattura non è scartata dallo Sdi, essa si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento **ai fini dell'individuazione del termine di esigibilità dell'imposta è la data riportata sulla fattura** (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757)



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : LE SANZIONI

QUALI SONO LE SANZIONI PER IRREGOLARE EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE?



Art. 6 comma 1 del D.Lgs. 471/97 - Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati **è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato** o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.



Art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/97 - Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprèché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, autofattura

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, autofattura, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.



Limitazione delle sanzioni per il primo semestre 2019

l'annullamento o la riduzione delle sanzioni si applica anche ai cessionari o committenti che abbiano detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica o che abbiano emesso un'autofattura ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica.



non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale)

si applica la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del periodo successivo



Quest'ultima agevolazione è estesa al 30.9.2019 con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell'IVA con cadenza mensile.



DPR 633/72

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 6 Effettuazione
delle operazioni

Art. 21 Fatturazione
delle operazioni

Art. 23 Registrazione
delle operazioni

Art. 25 Registrazione
degli acquisti



Art. 6 Effettuazione delle operazioni

in linea di principio

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Nel momento in cui venga emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato.



Art. 6 Effettuazione delle operazioni

Momento di effettuazione dell'operazione

Obbligo di emissione della fattura

Data della fattura immediata

In linea di principio:

Data operazione



Data di emissione della fattura



Data di trasmissione SDI



Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Comma 1 ultimo periodo

La fattura «cartacea o elettronica si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

Comma 4

La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 (salvo deroghe da lett. a alla d)



Art. 21 Fatturazione ...seguecomma 4 DEROGHE

In deroga a quanto previsto nel primo periodo del comma 4:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazionenonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggetto all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione



Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Novità introdotte dal DL 119/2018

Al comma 2, nelle indicazioni che deve contenere la fattura, viene aggiunta la lettera g-bis) «**data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**»

Al comma 4, **viene data la possibilità di emettere la fattura (e quindi di trasmettere la fattura elettronica al Sdi) entro i 10 giorni successivi a quello di effettuazione dell'operazione per consentire anche da parte del cessionario la corretta liquidazione dell'imposta (a partire dal 01.07.2019).**



Art. 21 Fatturazione delle operazioni

Novità introdotte dal DL
119/2018

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico «entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica»

Nel caso di fattura differita rimane fermo il termine di emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

In ogni caso la liquidazione dell'imposta deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione



Art. 23 Registrazione delle fatture

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) , devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Novità introdotte dal DL 119/2018

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** **e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.**



Art. 25 Registrazione degli acquisti

Novità introdotte dal
DL 119/2018

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

- **rispetto alla precedente formulazione è stato tolto l'obbligo di «...numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali...»**



Art. 25 Registrazione degli acquisti

Conseguentemente il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente:

- l'esigibilità dell'imposta
- possesso della fattura:
corrisponde alla data di ricezione resa disponibile dallo Sdi, oppure in caso di mancato recapito dalla data di presa visione del file nel sito web dell'Agenzia delle Entrate «Fatture e Corrispettivi»



Art. 1 c.1 DPR 100/98 Detrazione dell'imposta

Novità introdotte dal DL 119/2018

L'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione (no per operazioni effettuate nell'anno precedente)**



Il QR Code cosa è?



E' una sorta di "biglietto da visita" che può essere portato con sé o sullo smartphone sotto forma di immagine oppure su carta: mostrandolo al fornitore (come oggi si fa con la tessera sanitaria quando si effettua una spesa medica), quest'ultimo potrà leggere e acquisire il numero di partita Iva del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico (codice univoco o indirizzo PEC (solo se il cliente ha prima utilizzato il servizio di registrazione)



Il QR Code come si ottiene?



Può essere richiesto:

mediante accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" utilizzando l'apposito servizio «Generazione QR Code»

mediante utilizzo di software e app gratuiti disponibili on line o fornito dai sistemisti informatici



FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'imposta di bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con particolari modalità, individuate dall'art. 6 del DM 17.6.2014.

Si tratta di una modalità di pagamento simile, ma non corrispondente, a quella prevista per il pagamento del bollo virtuale di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.



L'imposta di bollo

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 1622, non vi è coincidenza tra:

- la modalità di versamento dell'imposta di bollo prevista per i documenti informatici dal DM 17.6.2014
- la disciplina relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.

Pertanto, ove il contribuente sia già autorizzato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72, lo stesso deve assolvere agli obblighi previsti da tale norma solo con riferimento ai documenti diversi da quelli "informatici" cui si applica il DM 17.6.2014



FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'imposta di bollo

A norma dell'art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, l'imposta di bollo sulla fattura elettronica,

ove dovuta, deve essere versata:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 *on line*;
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ad esempio, ipotizzando la chiusura dell'esercizio al 31.12.2018, per i documenti, i libri o i

registri emessi o utilizzati nel 2018 è necessario effettuare il pagamento entro il 30.4.2019.



FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'imposta di bollo

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo di 2,00 euro devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17.6.201432.

Con riferimento alla nuova fatturazione elettronica di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, come si desume dall'Allegato A (§ 2.1.7) al provvedimento, contenente le specifiche tecniche, ove l'imposta di bollo risulti dovuta, è necessario compilare, nella sezione "Dati generali", il campo "Dati bollo", indicando:

- che l'assolvimento del bollo avviene con modalità "virtuale" ex DM 17.6.201433;
- l'importo del bollo.

In presenza di questi dati, il sistema provvede ad indicare nella fattura generata che il bollo risulta "assolto ai sensi del decreto MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)"



FATTURAZIONE ELETTRONICA

RISPOSTE A QUESITI – FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.1 Data fattura:

fino al 1° luglio 2019 il campo “Data” del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell’operazione? E’ in caso di fattura differita?

Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione.

In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.



FATTURAZIONE ELETTRONICA

RISPOSTE A QUESITI – FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.4

L'attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici Sdi) ma in tal caso l'operatore (unica PIVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell'indirizzo telematico”.



RISPOSTE A QUESITI –
FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

Alcuni quesiti	
Il caso	La soluzione dell'agenzia
Data della fattura Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, nel campo «Data» del file xml si deve indicare la data di emissione/trasmissione della fattura al Sdl o quella di effettuazione dell'operazione?	Le regole dell'art. 21 del dpr 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.
Fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019 Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quando può essere esercitata la detrazione da parte del destinatario?	Le fatture datate 2018 possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione relativa a tale mese.
Termine trasmissione fattura È possibile trasmettere al Sdl la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione periodica? Ad esempio, incasso del corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmissione della fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento 20 gennaio, registrazione della fattura con competenza gennaio, versamento dell'Iva correttamente il 16 febbraio.	L'esempio riportato è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 (fino a settembre, per i mensili), per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del dlgs n.127 del 2015.



FATTURAZIONE ELETTRONICA

RISPOSTE A QUESITI – FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.7

In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.

Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori).

Chi, pur essendo titolare della Partita Iva indica solo il codice fiscale intende e manifesta di operare l'acquisto fuori dall'ambito dell'attività di impresa. Arte o professione.



RISPOSTE A QUESITI – FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.8

Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “Tipo Documento” il codice “TD20” o “TD1”?

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD1.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97 (ovvero le autofatture per regolarizzare le fatture passive ricevute irregolari)



RISPOSTE A QUESITI –
FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.9

Nel caso in cui un'operazione sia effettuata in data 31 marzo 2019 e la fattura sia inviata allo SdI in data 5 aprile 2019 (la "data di emissione" della fattura elettronica è quindi il 5 aprile 2019 in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo SdI) si chiede se è corretto indicare nel campo "data" del file xml la data di effettuazione dell'operazione (31 marzo 2019) o se si debba indicare la data di invio allo SdI (data di emissione) specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione dell'operazione.

Va indicata sempre la data di effettuazione dell'operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l'IVA in detrazione in tale liquidazione.



RISPOSTE A QUESITI –
FORUM CNDCEC – AGENZIA DELLE ENTRATE

1.10

In caso di FE emesse a soggetti esteri o a stabili organizzazioni di soggetti esteri il campo CAP è obbligatorio? E caso affermativo, si può utilizzare un codice convenzionale da utilizzare (come "00000")?

Si è obbligatorio e si consiglia di utilizzare il codice convenzionale



RISPOSTE A QUESITI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

La gestione dei fondi di investimento è ai fini IVA operazione esente art. 10 n. 1 del DPR 633/72

L'art. 22 del DPR 633/72 prevede che l'emissione della fattura non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente, tra le altre, per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo



Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Barbara Pollicina

Dottore Commercialista Revisore Contabile



Piazza G. Alessi, 2/7 -16128 Genova, Italia
Tel: + 39 010 8183250 – Fax +39 010 566758
Via G. Revere, 16 - 20123 Milano, Italia
Tel + 39 02 92854246 – Fax +39 02 92854287
[barbara.pollicina @tclsquare.com](mailto:barbara.pollicina@tclsquare.com)
www.studiotcl.com www.pkf.com

